

## COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) CARRIERO	Presidente
(NA) DOLMETTA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) CAGGIANO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) MIOLA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(NA) VERDICCHIO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore MASSIMO MIOLA

Seduta del 11/06/2024

### FATTO

In relazione a un contratto di finanziamento rimborsabile mediante cessione del quinto della retribuzione, stipulato in data 07/06/2017 ed estinto anticipatamente alla 48° rata, a fronte di 120 rate complessive, sulla base del conteggio estintivo al 30/06/2021, il ricorrente, insoddisfatto dell'interlocuzione intercorsa con l'intermediario nella fase prodromica al ricorso, si rivolge all'Arbitro al quale chiede, facendo riferimento alla nota sentenza *Lexitor*, alla decisione del Collegio di Coordinamento n. 26525/2019 ed alla sentenza della Corte Costituzionale n. 263/22, di ottenere il rimborso della quota parte non goduta degli oneri e degli interessi non maturati a seguito dell'anticipata estinzione del finanziamento, che quantifica in complessivi euro 2.051,55; in via subordinata, ferma l'applicazione del criterio *pro rata temporis* per i costi ritenuti *recurring*, chiede una riduzione di commissioni e costi ritenuti *up front* secondo il criterio della curva degli interessi. In ogni caso, chiede il rimborso delle quote versate successivamente all'estinzione, o comunque in eccedenza e quindi non dovute; inoltre, la refusione delle spese di assistenza difensiva quantificate in euro 200,00, il rimborso delle spese di procedura per euro 20,00, oltre agli interessi legali.

L'intermediario, costituitosi, si oppone alle pretese del ricorrente, sostenendo di aver sempre operato nel rispetto della normativa tempo per tempo vigente, ed evidenzia che il contratto sottoscritto dal ricorrente contiene la chiara ripartizione dei costi *recurring* e dei costi *up front*, prevedendo chiaramente altresì il metodo di calcolo (criterio del costo



ammortizzato); inoltre, dichiara di aver provveduto in sede di estinzione al rimborso degli oneri *recurring*, pari ad € 13,20, per la quota non goduta delle spese di invio comunicazioni periodiche; e ad € 301,72, per la quota non goduta delle “*commissioni in favore dell’intermediario*”, indicate in contratto come ripetibili.

In merito alle “*commissioni in favore dell’intermediario*”, l’intermediario precisa che sia il contratto che il SECCI, indicano con chiarezza l’evidenza dei costi ripetibili in caso di estinzione anticipata; l’art.13 del contratto, espressamente prevede il criterio del costo ammortizzato (criterio della curva degli interessi del finanziamento) quale quello usato per il ristoro delle commissioni, criterio evidenziato anche dal piano di ammortamento siglato dal ricorrente. Ciò premesso evidenzia di aver provveduto, in seguito al ricorso, al rimborso anche della quota della suddetta commissione qualificata come non ripetibile, calcolando lo stesso secondo il criterio del costo ammortizzato, tenuto conto delle recenti modifiche normative. Con riferimento invece alle “*commissioni di distribuzione*”, rileva che, come chiaramente indicato in contratto, esse rientrano tra i costi non ripetibili, trattandosi di costi di terzi, relativi a servizi accessori non obbligatori per l’ottenimento del credito, come tali non rientranti nella definizione di costo totale del credito, dei quali, al pari delle imposte, ha provveduto a trattenerli dall’importo totale erogato al cliente per versare il relativo importo all’intermediario del credito: non è stata pertanto dedotta la quota parte delle “*commissioni di distribuzione*”, anche in ragione del disposto dell’art. 27, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104 come convertito dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, ed allega evidenza di tali pagamenti. Sostiene la legittimità della penale di estinzione applicata.

Chiede quindi il rigetto del ricorso.

Tanto premesso, si rileva quanto segue in

## DIRITTO

La controversia ha ad oggetto il riconoscimento del diritto della parte ricorrente alla restituzione di parte delle commissioni versate e non godute di un contratto di finanziamento rimborsabile mediante cessione di quote della retribuzione, a seguito della sua estinzione anticipata rispetto al termine convenzionalmente pattuito.

Il ricorso merita di essere accolto solamente in parte.

Il Collegio rileva che la questione del rimborso anticipato dei contratti di credito ai consumatori ricade sotto l’applicazione dell’art. 125-*sexies* TUB, il cui testo originario, precedentemente alla recente modifica ad opera dell’art. 11-*octies*, comma 1, lett. c), del d.l. 25 maggio 2021, n. 73, come convertito dalla l. n. 106 del 23 luglio 2021, si imitava a prevedere, per l’ipotesi di estinzione anticipata dei suddetti contratti di credito ai consumatori, una riduzione del costo totale del credito, «pari» all’importo degli interessi e «dei costi dovuti per la vita residua del contratto». Il riferimento all’inciso relativo alla «*vita residua del contratto*» ha determinato il risultato di circoscrivere i costi interessati alla restituzione in ragione della estinzione anticipata del finanziamento a quelli che dipendono oggettivamente dalla durata del contratto (c.d. costi *recurring*).

La Corte di Giustizia Europea, richiesta di fornire la esatta interpretazione dell’art.16, par. 1, della Direttiva 2008/48/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori, che ha abrogato la direttiva 87/102 CEE del Consiglio e, in particolare, di chiarire se tale disposizione, nel prevedere che “*Il consumatore ha diritto di adempiere in qualsiasi momento, in tutto o in parte, agli obblighi che gli derivano dal contratto di credito. In tal caso, egli ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito, che comprende gli interessi e i costi dovuti per la restante durata*



*del contratto*”, includa o meno tutti costi del credito, compresi quelli non dipendenti dalla durata del rapporto, con la decisione del 11 settembre 2019 in causa C-383/18 (c.d. sentenza *Lexitor*) ha stabilito che il menzionato art. 16 della Direttiva deve essere interpretato nel senso che *“il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore”*.

Il Collegio di Coordinamento dell'ABF di conseguenza, in merito agli effetti della menzionata sentenza, con decisione n. 26525/2019, ha enunciato il seguente e articolato principio di diritto: *“A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art. 125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front. Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF. La ripetibilità dei costi up front opera rispetto ai nuovi ricorsi e ai ricorsi pendenti, purché preceduti da conforme reclamo, con il limite della domanda. Non è ammissibile la proposizione di un ricorso per il rimborso dei costi up front dopo una decisione che abbia statuito sulla richiesta di retrocessione di costi recurring. Non è ammissibile la proposizione di un ricorso finalizzato alla retrocessione dei costi up front in pendenza di un precedente ricorso proposto per il rimborso dei costi recurring”*.

Il Collegio di Coordinamento, nel caso sottoposto al suo esame, ha ritenuto inoltre che il criterio preferibile per quantificare la quota di costi *up front* ripetibile debba essere analogo a quello che le parti hanno pattuito per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale.

A seguito della menzionata modifica ad opera dell'art. 11-octies, comma 1, lett. c), del d.l. 25 maggio 2021, n. 73, come convertito dalla l. n. 106 del 23 luglio 2021, al fine di adeguare la disciplina in materia al dettato della sentenza *Lexitor*, l'art. 125-sexies, comma 1, TUB così dispone: *“Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore e, in tal caso, ha diritto alla riduzione, in misura proporzionale alla vita residua del contratto, degli interessi e di tutti i costi compresi nel costo totale del credito, escluse le imposte”*; il comma 2, altresì, precisa che *“I contratti di credito indicano in modo chiaro i criteri per la riduzione proporzionale degli interessi e degli altri costi, indicando in modo analitico se trovi applicazione il criterio della proporzionalità lineare o il criterio del costo ammortizzato. Ove non sia diversamente indicato, si applica il criterio del costo ammortizzato”*.

Il secondo comma del citato art. 11-octies, nel testo precedente all'ulteriore modifica introdotta dall'art. 27 della l. 9 ottobre 2023, n. 136, di conversione, con modificazioni, del d.l. 10 agosto 2023, n. 104 (c.d. *“Decreto Asset”*), stabiliva inoltre che: *“L'articolo 125-sexies del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come sostituito dal comma 1, lettera c), del presente articolo, si applica ai contratti sottoscritti successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Alle estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi le disposizioni dell'articolo 125-sexies del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia vigenti alla data della*



*sottoscrizione dei contratti”.*

Sul menzionato originario testo dell'art. 11-*octies*, comma 2, della legge 23 luglio 2021, n. 106, si è pronunciata di recente la Corte Costituzionale con sentenza del 22 dicembre 2022, n. 263, la quale ne ha dichiarato l'illegittimità costituzionale, in quanto, in violazione degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea, limita l'efficacia retroattiva della c.d. sentenza *Lexitor*, escludendone l'applicazione alle estinzioni anticipate dei contratti conclusi prima dell'entrata in vigore della legge stessa. La Corte, in particolare, ha osservato che, proprio in ragione dell'inequivocità della sentenza *Lexitor*, non è più possibile interpretare il “vecchio” art. 125-*sexies*, comma 1, del TUB in termini conformi alla sentenza *Lexitor*, in quanto integrato dal rinvio alle disposizioni della Banca d'Italia ex art. 11-*octies*, comma 2, fermo restando che la formulazione originaria dell'art. 125-*sexies*, laddove “sganciata” dal rinvio anzidetto, risulta sostanzialmente identica a quella dell'art. 16, par. 1, della direttiva 2008/48/CE, oggetto dell'interpretazione pregiudiziale della Corte di Giustizia.

Pertanto, la Corte Costituzionale, atteso che il testo originario dell'art. 125-*sexies* del TUB, tuttora in vigore per effetto de menzionato art 11-*octies*, comma 2, della legge 23 luglio 2021, n. 106, è sostanzialmente conforme all'art. 16 della direttiva (come interpretato nella sentenza *Lexitor*), e atteso altresì che la sopravvenuta difformità è dipesa soltanto dal rinvio, operato dal ridetto art. 11-*octies*, comma. 2, alle fonti secondarie della Banca d'Italia, ove è prevista la rimborsabilità dei soli costi *recurring*, ha dichiarato la illegittimità costituzionale di quest'ultimo articolo limitatamente alle parole, ivi presenti, “*e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia*”.

Per effetto della suddetta sentenza, in merito ai criteri da adottare per il rimborso degli oneri non maturati nei contratti sottoscritti prima del 25 luglio 2021, gli orientamenti condivisi tra i Collegi ABF, coerentemente con il precedente orientamento dell'Arbitro richiamato dalla sentenza della Corte Costituzionale, sono nel senso di confermare i criteri per il rimborso alla clientela fissati nella decisione del Collegio di Coordinamento n. 26525/2019.

Il legislatore è a sua volta intervenuto sul punto, al fine di recepire questa pronuncia, dapprima con l'art. 1, comma 1-*bis*, del decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 103, il quale ha previsto che “*All'articolo 11-*octies*, comma 2, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: «Nel rispetto del diritto dell'Unione europea, come interpretato dalle pronunce della Corte di giustizia dell'Unione europea, in caso di estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi, fatte salve le disposizioni del codice civile in materia di indebito oggettivo e di arricchimento senza causa, le disposizioni dell'articolo 125-*sexies* del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti; non sono comunque soggetti a riduzione le imposte e i costi sostenuti per la conclusione dei medesimi contratti. Ove non sia diversamente indicato dalle parti, la riduzione del costo totale del credito avviene in conformità al criterio del costo ammortizzato»*”, con la conseguenza di escludere dall'obbligo di rimborso i c.d. costi *up front*.

Norma, tuttavia, a sua volta abrogata dal menzionato successivo art. 27 della l. 9 ottobre 2023, n. 136, di conversione, con modificazioni, del d.l. 10 agosto 2023, n. 104, il quale dispone che: “*All'articolo 11-*octies*, comma 2, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Nel rispetto del diritto dell'Unione europea, come interpretato*



*dalle pronunce della Corte di Giustizia dell'Unione europea, in caso di estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi, fatte salve le disposizioni del codice civile in materia di indebito oggettivo e di arricchimento senza causa, le disposizioni dell'articolo 125-sexies del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti; non sono comunque soggette a riduzione le imposte».*

Tali assunti non risultano, peraltro, scalfiti dalla sentenza della Corte di Giustizia Europea del 9 febbraio 2023 (causa C-555/21, “Unicredit Bank Austria”), richiamata dall'intermediario convenuto, la quale, con riferimento alla direttiva 2014/17/UE, in materia di contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali, ha osservato che il diritto alla riduzione dei costi, in caso di rimborso anticipato, non può includere i costi a carico del consumatore per prestazioni che siano già state eseguite integralmente al momento del rimborso anticipato. Secondo gli indirizzi conformi dei Collegi, la predetta sentenza è destinata a dispiegare effetto esclusivamente nei contratti di credito immobiliare a favore dei consumatori, come evidenziato dalla stessa pronuncia, la quale (par. 32 e 35), si fa carico di motivare il proprio differente tenore, rispetto a quanto statuito dalla “Lexitor”, sulla base della specificità della disciplina di cui alla direttiva 2014/17/UE, in quanto il complessivo sistema di informazioni precontrattuali ai consumatori in essa previsto, in specie mediante il c.d. PIES, consente di rendere costoro adeguatamente edotti circa la ripartizione dei costi tra quelli *recurring* ed *up front*, evitando il rischio di abusi da parte dell'intermediario creditizio riguardo alla qualificazione degli stessi.

In adesione alle determinazioni sopra sinteticamente riportate, questo Collegio, venendo al caso di specie e con riferimento alle voci di cui il ricorrente chiede il rimborso, rileva che sulla base degli orientamenti condivisi dei Collegi, le “*commissioni in favore dell'intermediario finanziario*” sono validamente distinte nel contratto in una componente *up front* ed una componente *recurring*. In particolare, l'ipotesi di estinzione anticipata è disciplinata all'art. 13 delle condizioni contrattuali, dove è previsto che la quota ripetibile delle commissioni in favore dell'intermediario sarà rimborsata “*pro quota, secondo la curva degli interessi*”. Al riguardo, rileva il Collegio che, per orientamento condiviso dei Collegi, il sopra richiamato criterio contrattuale della curva degli interessi può valere per la restituzione della quota ripetibile della commissione in favore dell'intermediario finanziario, qualora esso trova esplicitazione nel piano di ammortamento sottoscritto dal ricorrente. Circostanza che ricorre nel caso di specie. Applicando il suddetto criterio, l'intermediario ha rimborsato al ricorrente l'importo di euro 301,72, in sede di conteggio estintivo, per cui nulla è più dovuto sul punto. Quanto alle “*commissioni intermediario non ripetibili*”, secondo l'orientamento condiviso del Collegi (Collegio di Napoli, decisione n.2202/2022 e nello stesso senso, Collegio di Milano, decisione n. 22806/2021), hanno natura *up front*, e sono rimborsabili secondo il criterio della curva degli interessi: l'intermediario ha rimborsato l'importo di euro 704,02, sempre in sede di conteggio estintivo, per cui nulla è dovuto sul punto.

Quanto alla voce “*Commissioni di distribuzione*”, non rileva l'eccezione proposta dall'intermediario, secondo cui il compenso, pure se è stato addebitato al ricorrente in sede di stipula del contratto è stato interamente versato all'intermediario del credito intervenuto in sede di stipula del contratto.

Rileva sul punto il Collegio che, le commissioni dovute al collaboratore creditizio incaricato per la conclusione del prestito sono pacificamente ritenute dai Collegi come rimborsabili, in quanto la circostanza che il prestito sia collocato per il tramite di altro intermediario, in nome e per conto del finanziatore, non muta la titolarità del credito, che non è ricollegabile



a una prestazione eseguita in favore del cliente e pagata per il tramite dell'intermediario, ma a un costo del credito sostenuto dall'intermediario in ragione della propria organizzazione della rete di vendita e da questi traslata in capo al soggetto finanziato, che permane esclusivamente in capo all'istituto erogante. Tali costi fanno, pertanto, parte del costo totale del credito, poiché si tratta di un costo inerente alla stipulazione del contratto (*ex multis*, Collegio di Bari, decisione n. 4878/23; Collegio di Torino, decisione n. 8783/2023; Collegio di Palermo, decisioni nn. 5614/2023 e 4640/2023). Tale voce ha natura *up front*, e quindi è rimborsabile secondo il criterio della curva degli interessi: il Collegio riconosce il diritto al rimborso di euro 496,34. Infine, quanto alla voce "*spese di invio comunicazioni*", essa ha natura *recurring* e quindi è rimborsabile secondo il criterio della curva degli interessi: il Collegio riconosce il diritto al rimborso di euro 13,20, somma già rimborsata al ricorrente in sede di conteggio estintivo, per cui nulla è più dovuto sul punto.

Il ricorrente chiede altresì il rimborso integrale della "*commissione di estinzione anticipata*", addebitata in conteggio estintivo per un importo pari a € 132,92, corrispondente all'1% del capitale residuo così come previsto contrattualmente, senza che ricorra nessuna delle ipotesi di esclusione previste dall'art. 125-*sexies*, comma 3, T.U.B.

Il Collegio rileva che in argomento si è espresso il Collegio di Coordinamento con la decisione n. 5909/20 in cui si afferma: "*La previsione di cui all'art. 125 sexies, comma 2, T.U.B. in ordine all'equo indennizzo spettante al finanziatore in caso di rimborso anticipato del finanziamento va interpretata nel senso che la commissione di estinzione anticipata prevista in contratto entro le soglie di legge è dovuta a meno che il ricorrente non alleggi e dimostri che, nella singola fattispecie, l'indennizzo preteso sia privo di oggettiva giustificazione. Restano salve le ipotesi di esclusione dell'equo indennizzo disposte dall'art. 125-*sexies*, comma 3, T.U.B.*"

Al riguardo, il Collegio osserva che nel caso di specie non emerge dalla documentazione allegata dal ricorrente la dimostrazione che l'indennizzo sia privo di giustificazione. Il ricorrente, in particolare, si limita ad affermare che l'indennizzo di estinzione anticipata è illegittimamente addebitato quando l'intermediario non alleggi alcun dettaglio dei costi eventualmente sostenuti per l'estinzione anticipata del finanziamento, richiamando quindi l'importo in questione in calce al prospetto restitutorio. Non ricorrono pertanto le condizioni sopra enunciate per procedere al rimborso della suddetta commissione.

Quanto all'ulteriore richiesta di restituzione di eventuali rate versate successivamente all'estinzione, il ricorrente non ha prodotto alcuna evidenza a supporto.

Non merita altresì di essere accolta l'ulteriore domanda di refusione delle spese legali avanzata dal ricorrente. Infatti, premesso che nel caso di specie alcuna documentazione concernente le suddette spese viene esibita dal ricorrente, va rilevato che l'orientamento condiviso dei Collegi ha ritenuto che il rimborso delle spese legali sia ammesso solo quando l'ausilio di un legale si sia rivelato necessario per la complessità della controversia. In specifico, si ritiene che tale condizione non possa essere ravvisata nel caso di ricorsi in materia di estinzione anticipata di finanziamenti con cessione del quinto dello stipendio, attesa la natura seriale del ricorso (Collegio di Coordinamento, decisione n. 4618/2016).

**P.Q.M.**

**In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla restituzione dell'importo complessivo di € 496,00, oltre interessi legali dalla data del**



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

**reclamo.**

**Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da  
GIUSEPPE LEONARDO CARRIERO